

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Si informano i Signori clienti che il Ministero del Lavoro, con circolare n.4 del 2 febbraio 2016, ha fornito importanti chiarimenti in riferimento alla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, evidenziando in modo analitico i passaggi dove trova applicazione la normativa generale degli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. n.148/15 ovvero dove prevale il decreto del Ministro del Lavoro n.83473/14, che regola i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si ricorda che la L. n.208/15 (Legge di Stabilità 2016), al fine di “*favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro*”, ha provveduto a rifinanziare gli ammortizzatori in deroga per l’anno 2016 per un totale di 250 milioni di euro, ma limitandone l’utilizzabilità della cassa integrazione in deroga per un periodo non superiore a tre mesi.

Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari, la circolare ministeriale conferma che il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di cassa integrazione in deroga è di dodici mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda, avendo carattere complementare rispetto all’anzianità lavorativa di 90 giornate di lavoro effettivo.

Riguardo agli apprendisti la circolare ricorda le specifiche modalità di applicazione degli ammortizzatori ordinari, in quanto, dove non operano, risulta applicabile la cassa in deroga.

In particolare, spetta agli apprendisti con contratto professionalizzante:

- la cassa integrazione guadagni straordinaria, se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento “*crisi aziendale*”;
- la cassa integrazione guadagni ordinaria se dipendenti di imprese nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
- la cassa integrazione guadagni in deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinarie di Cigs, ma per causale di intervento diversa dalla “*crisi aziendale*”.

Per gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante nonché per gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt.1 e 2., D.Lgs. n.148/15 citato sono destinatari di Cassa integrazione guadagni in deroga.

Il contributo addizionale

L’art.5, D.Lgs. n.148/15, ha introdotto una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale: tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

Tale contributo, da calcolarsi sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, è pari alle seguenti misure:

- 9% nel limite di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Termine per rimborso prestazioni

Il Ministero del Lavoro ritiene applicabile anche per i casi di cassa in deroga con anticipo dell'erogazione da parte dell'azienda la regola generale prevista dall'art.7, D.Lgs. n.148/15, in base al quale il conguaglio (o la richiesta di rimborso) da effettuare per le integrazioni corrisposte dalle aziende ai lavoratori deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo

Termine per presentazione domanda

Rimangono applicabili, in quanto complementari rispetto alla disciplina generale prevista dagli artt.15, co.2, e 25, co.1, D.Lgs. n.148/15, i termini previsti dall'art.2, co.7, D.M. n.83473/14.

Pertanto, l'azienda deve presentare, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Tfr

In relazione al Tfr, la circolare afferma che, nel caso di cassa in deroga, le quote maturate nel periodo ininterrotto di sospensione del lavoro, seguito da cessazione del rapporto, non sono rimborsabili dall'Inps, in quanto la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l'indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma